

Redazione:
Ministero delle Attività Produttive
D.G.A.M.T.C.
tel. 06/47052456
fax 0647052898
www.minindustria.it
redazione.dgafm@minindustria.it

Stesura a cura
MC Consulting spa
Via Olindo Guerrini 10,
00137 Roma
tel. 06/8720301
www.mccconsulting.it
Stefano Orazi



in questo numero:

**Lo stato di attuazione
della normativa sui
diritti dei consumatori**

pagina 1

**I nuovi aspetti
della metrologia**

pagina 4

**Direttiva 99/44/CE
su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie
dei beni di consumo**

pagina 5

Novembre 2001

Comitato di Redazione:

Francesco Bianzino
Antonella d'Alessandro
Piero Francolini
Marianna Luongo
Umberto Troiani
Antonella Valery

Qi

**Quaderno
Informativo**

Registrato al tribunale di Roma
n° 447 del 22 ottobre 2001

Nessun albero è stato
abbattuto per la creazione
di queste pagine

Qi

Quaderno Informativo
a cura della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ministero delle Attività Produttive



4/01



Lo stato di attuazione della normativa sui diritti dei consumatori

Il quadro giuridico che appare alla luce della legge 281 del 1998 e delle successive integrazioni riflette il livello di attenzione raggiunto nel nostro Paese in materia di tutela dei consumatori.

La legge 281 ha costituito un significativo punto di partenza per la definizione ed il riconoscimento di autonome posizioni giuridiche soggettive facenti capo ai consumatori, necessario fondamento per la realizzazione di un moderno e trasparente sistema di relazioni istituzionali ed economiche.

A tale sistema va ricollegato un nucleo ormai considerevole di direttive comunitarie, recepite negli ultimi anni dal nostro ordinamento giuridico in materia di tutela dei consumatori e che insieme alla legge n. 281, costituiscono quello che viene ormai definito **il diritto dei consumatori**.

In particolare sono stati adottati provvedimenti in materia di

- viaggi tutto-compreso (D. lgs. 17.03.1995, n. 111);
- clausole abusive (L.6.02.1996, n. 52, art. 25);

- multiproprietà (D. lgs. 9.11.1998, n. 427);
- contratti a distanza (D. lgs. 22.05.1999 n. 185);
- credito al consumo (D. lgs. 25.02.2000, n. 63);
- pubblicità comparativa (D. lgs. 25.02.2000, n. 67);
- prezzi per unità di misura (D. lgs. 25.02.2000, n. 84);
- responsabilità per danno da prodotti difettosi (D. lgs. 2.02.2001, n. 25);
- azioni inibitorie (D. lgs. 23.04.2001, n. 224).

L'attuazione della legge n. 281:

- E' stato istituito il **Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti** che in questi tre anni si è fatto promotore di una serie di iniziative importanti per il miglioramento della posizione di consumatori.

- E' stato costituito l'**elenco delle associazioni più rappresentative a**

livello nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge 281. La rappresentatività delle associazioni viene assicurata dalla legge con la previsione del requisito di un numero minimo complessivo di iscritti e di una presenza sul territorio nazionale in almeno in 5 regioni, secondo parametri definiti in base agli abitanti residenti in ogni singola regione.

Ulteriori criteri per il riconoscimento e quindi l'inserimento nell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori riguardano l'esclusività dell'attività di tutela che deve essere rivolta unicamente ai consumatori, la presenza di indicatori di una struttura stabile e duratura (bilancio, libri contabili, relazione sull'attività svolta da almeno tre anni), l'ispirazione a principi democratici e senza scopo di lucro;

All'elenco, tenuto presso la Direzione generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle Attività Produttive, sono attualmente iscritte 13 associazioni dei consumatori, i cui requisiti sono risultati corrispondenti a quelli delineati dalla legge sulla base della documentazione prescritta per l'iscrizione.

Le associazioni devono poi attestare annualmente il mantenimento dei requisiti stessi per l'aggiornamento periodico dell'elenco stesso.

Le associazioni dei consumatori hanno presentato richiesta di iscrizione all'elenco nel corso del 1999 con la definitiva entrata a regime della legge 281 a seguito dell'approvazione del regolamento di attuazione D.M. 19.1.1999 n.20 e della relativa circolare Ministeriale esplicativa della procedura posta in atto per l'iscrizione stessa.

Dal 1999 ad oggi sono state esaminate complessivamente 26 domande di iscrizione di cui 13 sono state accolte, perché in possesso dei requisiti richiesti e altrettante respinte, principalmente per la mancanza del requisito relativo al numero degli iscritti con conseguente limitata presenza sul

territorio, o perché lo scopo associativo non era esclusivamente rivolto alla tutela del consumatore.

Le implementazioni:

la legge 281 ha registrato le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:

La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha ampliato i compiti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti attribuendogli anche quello di segnalare al Ministro della Funzione Pubblica difficoltà ed ostacoli connessi all'attuazione di disposizioni sulla semplificazione amministrativa.

Il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224 ha completato il recepimento della direttiva comunitaria 98/27 in materia di provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori, estendendo alle associazioni dei consumatori ed agli enti pubblici indipendenti riconosciuti in altri Stati membri dell'Unione Europea, la possibilità di esercitare nel nostro Paese le azioni inibitorie per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in questioni transfrontaliere.

L'attuazione della direttiva consente, nell'ambito dell'armonizzazione della legislazione comunitaria al riguardo, che ciascuna associazione dei consumatori avente sede in uno dei qualsiasi Paesi UE, riconosciuta secondo le leggi del proprio Stato, potrà rivolgersi, anche ai giudici di un altro Paese dell'Unione Europea dove risiede l'azienda, l'ente o il professionista che ha commesso le violazioni in danno degli interessi collettivi dei consumatori, per chiedere di inibire gli atti o comportamenti lesivi di tali interessi ovvero di rimuovere gli effetti di quelli accertati eventualmente anche con pubblicazione del provvedimento giudiziale, secondo quanto dispone l'art. 3 della Legge 281, comma 1, che ricalca

quanto dispone la direttiva comunitaria. L'ambito di applicazione della direttiva rispetto alle associazioni dei consumatori comunitarie riconosciute riguarda le materie di cui all'elenco allegato delle direttive comunitarie concernenti la tutela del consumatore, come prevede la stessa direttiva sulle azioni inibitorie.

Per completare il recepimento della direttiva comunitaria è stata inserita nel disegno di legge comunitaria per il 2001 (Atto Camera n. 1533, Atto Senato n. 1816) una norma che modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 281, con l'intento di prevedere disposizioni relativamente ai profili sanzionatori in caso di inadempimento della decisione del giudice entro i termini fissati, con il pagamento di un importo determinato per ciascun giorno di ritardo.

Vanno segnalati infine i provvedimenti contenenti disposizioni che in qualche modo sono da ricollegarsi alla disciplina dei diritti dei consumatori:

La legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) stabilisce in generale il principio che le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Le iniziative stesse saranno individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle Attività Produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

La legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, stabilisce importanti disposizioni per migliorare l'informazione del consumatore sulle tariffe Rc Auto, riconoscendo il ruolo significativo delle associazioni dei consumatori e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di comunicare semestralmente al CNCU il costo dei premi annuali di riferimento offerti agli utenti.

Per realizzare un sistema di monitoraggio sull'andamento delle tariffe assicurative auto e sulla base della stessa legge il CNCU ha stipulato apposita convenzione con l'ISTAT e può cofinanziare programmi informativi proposti dalle associazioni dei consumatori.

Le modalità e i criteri dell'erogazione del cofinanziamento sono stati stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria n. 274/2001 che definisce i soggetti beneficiari, stabilisce che lo stanziamento da destinare al cofinanziamento dei programmi sia indicato annualmente dal CNCU e che le modalità di presentazione, le procedure di valutazione e i criteri per l'erogazione siano stabiliti annualmente dal Ministro con propria direttiva. Il decreto elenca inoltre i criteri di valutazione dei programmi stessi, prevede la nomina di una Commissione ministeriale per la loro valutazione ed infine dispone in merito all'ammissibilità delle spese ed alla cumulabilità con altri contributi pubblici.

La legge 57 (art. 16) prevede per il 2001 il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui alla legge 281/98, per servizi di assistenza informazione ed educazione del consumatore.

A dare attuazione alle disposizioni di legge ha provveduto il decreto del Ministro dell'Industria n. 273/2001 che precisa l'ambito di intervento dei progetti, stabilisce i requisiti di idoneità dei progetti stessi ed individua le modalità ed i termini di presentazione dei progetti e del rendiconto finale.

Per informazioni:
umberto.troiani@minindustria.it



I nuovi aspetti della metrologia

La metrologia legale ha lo scopo di garantire che le misurazioni effettuate nelle transazioni commerciali, quali vendita/acquisto di prodotti "non a corpo", siano effettuate nel rispetto delle norme che impongono un grado minimo di precisione nell'esecuzione delle stesse.

Con il Progresso tecnologico e le mutate condizioni del mercato si è reso necessario adeguare la normativa esistente - il Testo Unico delle leggi per il servizio metrico risale al lontano 1890 - e l'assetto delle competenze amministrative - con il decreto legislativo n. 112 del 1998 le funzioni degli ex Uffici Provinciali Metrici del Ministero dell'Industria sono stati trasferiti alle Camere di Commercio - alle richieste manifestate non solo dagli operatori del settore, ma anche dal consumatore che esige una sempre maggiore garanzia sulla quantità della merce acquistata.

A tal fine il legislatore europeo ha introdotto agli inizi degli anni '90 una prima norma con la quale ha concesso al fabbricante la possibilità di verificare ed apporre autonomamente la marcatura CE sugli strumenti da lui costruiti, senza bisogno di richiedere più la preventiva autorizzazione alla pubblica amministrazione.

Anche il legislatore italiano, con le leggi n.236 del 1991 e n.77 del 1997, ha creato le

condizioni per una incisiva opera di semplificazione amministrativa a vantaggio sia dei fabbricanti che degli utilizzatori di strumenti di misura.

L'effetto positivo raggiunto a livello comunitario, con l'eliminazione di barriere alla libera circolazione degli strumenti, ha fatto ritenere che la stessa procedura potesse essere utilmente seguita anche dai produttori che operano secondo la normativa metrica nazionale: con il decreto del Ministro dell'Industria, n. 179 del 28 marzo 2000 è stata concessa ai fabbricanti la possibilità di eseguire in proprio la verifica prima degli strumenti secondo procedure di garanzia della qualità.

Ulteriore impulso è stato dato con l'adozione, nel mese di marzo del 2000, di un decreto che fissa una nuova periodicità di verifica in funzione della utilizzazione dello strumento e della sua affidabilità. Con lo stesso provvedimento viene inoltre prevista la possibilità di delegare a laboratori privati lo svolgimento dei controlli periodici, attualmente eseguiti dagli uffici metrici delle Camere di commercio.

Il decreto che stabilirà le caratteristiche e le modalità di accreditamento dei laboratori da parte delle Camere di commercio è stato già definito dalla Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei

Consumatori e si prevede che entro l'anno possa essere emanato. A completamento del processo di modernizzazione della normativa del settore, con altro provvedimento in corso di definizione, gli errori massimi tollerati negli strumenti di misura verranno uniformati a quelli previsti dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML).

Tutte queste innovazioni ci permettono di essere al passo con gli altri Paesi europei nel processo di semplificazione che caratterizza l'esecuzione delle verifiche metrologiche. La garanzia sulla quantità della merce scambiata è assicurata al consumatore dalla maggiore diffusione delle tecniche di

produzione in serie che portano alla fabbricazione di un elevato numero di strumenti, tutti con le medesime caratteristiche.

La più diffusa e costante informazione che viene assicurata dai moderni mezzi di comunicazione e che spazia da aspetti tecnici fino a quelli giuridici, rende consapevoli delle proprie responsabilità e dei propri diritti tutti gli attori – in primis il consumatore – coinvolti nelle transazioni commerciali.

Per informazioni:

mariasimonetta.diamante@minindustria.it
paolo.francisci@minindustria.it

Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

La direttiva si pone come obiettivo di garantire la protezione del consumatore e **potenziare la sua fiducia negli acquisti transfrontalieri**, stabilendo una base minima di regole comuni indipendenti dal luogo di vendita.

La direttiva si applica alle garanzie commerciali, così definite: "qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore nei confronti del consumatore, senza supplemento di costo, di rimborsare il prezzo pagato o di sostituire, riparare o avere altrimenti cura del bene se esso non corrisponde alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità che ad esso si riferisce".

Con la direttiva si introduce il principio della conformità del bene acquistato al contratto di vendita. Ne consegue che il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste al

momento della consegna del bene e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto, il consumatore conosceva o non poteva ignorare il difetto di conformità. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, il consumatore ha diritto di chiedere a quest'ultimo:

- la riparazione del bene, o la sua sostituzione, senza spese aggiuntive, entro un termine ragionevole e senza inconvenienti gravi per il consumatore;
- un'adeguata riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto, se la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o sproporzionate, ovvero se il venditore non ha posto in essere la modalità di risarcimento entro un termine ragionevole o senza

inconvenienti gravi per il consumatore.

La disciplina si applica ai beni di consumo vale a dire ai beni mobili ad eccezione di:

- acqua e gas, allorché non sono confezionati in un volume delimitato o in quantità determinata;
- beni venduti su pignoramento o diversamente dall'autorità giudiziaria;
- elettricità.

La direttiva si applica ai contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre.

Possono essere esclusi i beni venduti nelle aste pubbliche quando il consumatore ha la possibilità di partecipare personalmente alla vendita.

Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale può rivalersi contro il responsabile alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Ogni garanzia (commerciale) offerta dal venditore o dal produttore vincola giuridicamente questi ultimi secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità.

Nella legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422) (All. A) è inserita la delega per il recepimento della direttiva tramite decreto legislativo da emanarsi entro gennaio 2002.

La Direzione generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori ha predisposto uno schema di decreto di recepimento della direttiva, anche grazie all'attività svolta da un gruppo di lavoro che ha affrontato tutti i complessi aspetti applicativi della normativa rispetto alla disciplina, compresa quella civilistica, vigente in



materia di contratti di vendita. Tale gruppo ha visto la partecipazione di esperti in rappresentanza delle Associazioni imprenditoriali interessate, dei consumatori, dell'Ufficio Legislativo del Ministero nonché del Prof. Guido Alpa (Università "La Sapienza" di Roma) e del prof. Giorgio De Nova (Università Statale di Milano).

Il testo finale dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari interessate.

Per informazioni:

umberto.troiani@minindustria.it

